

1

n. 9100002 / 2012 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

SECONDA SEZIONE

nella persona del Giudice dott. Cosmo Mezzina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa tra:

A\*\*\*\*A M\*\*\*\*a, T\*\*\*\*A I\*\*\*\*e , R\*\*\*\*O V\*\*\*\*o, M\*\*\*\*o S\*\*\*\*I ,  
A\*\*\*\*a Antoniet ta, e A\*\*\*\*C P\*\*\*\*o , rappresentati e difesi, dallavv. B\*\*\*\*o M\*\*\*\*I , con  
il patrocinio dellavv. M\*\*\*\*I B\*\*\*\*o elettivamente domiciliato in VIA M\*\*\*\*A N.103 BARI  
ATTORE/I

contro

B\*\*\*\*O G\*\*\*\*o, B\*\*\*\*O C\*\*\*\*I, B\*\*\*\*O L\*\*\*\*o , tutti nella qualità di eredi di  
GIUSTINO C\*\*\*\*i E B\*\*\*\*O L\*\*\*\*U , rappresentati e difesi dallavv. F\*\*\*\*o X\*\*\*\*I ,  
elettivamente domiciliati in Bari alla Via L. De A\*\*\*\*i n. 3  
E\*\*\*\*o Vince nzo , rappresentato e difeso dallavv. M\*\*\*\*a C\*\*\*\*a e S\*\*\*\*o V\*\*\*\*O ,  
elettivamente domiciliati in J\*\*\*\*n delle murge alla Via i J\*\*\*\*e n. 41  
E\*\*\*\*o V\*\*\*\*o , nella qualità di titolare e legale rappresentante di F\*\*\*\*o E\*\*\*\*o di  
V\*\*\*\*o E\*\*\*\*o, rappresentato e difeso dallavv. L\*\*\*\*a R\*\*\*\*a, elettivamente  
domiciliato in C\*\*\*\*O delle Fondi alla Via Roma n. 12

CONVENUTI

OGGETTO: risarcimento danni ex art. 1669 c.c.

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza da intendersi qui  
integralmente riportato e trascritto

Sentenza n. 237/2022 pubbl. il 20/01/2022

RG n. 9100002/2012

2

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Preliminarmente va detto che la presente sentenza è redatta ai sensi di quanto disposto dall'art. 132, 2° comma n. 4) c.p.c..

All'esito di un ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 cod. proc. civ., i coniugi A\*\*\*\*A M\*\*\*\*a e T\*\*\*\*A I\*\*\*\*e, il signor R\*\*\*\*O V\*\*\*\*o, la signora M\*\*\*\*o S\*\*\*\*I, la signora A\*\*\*\*a A\*\*\*\*o, nonché il signor A\*\*\*\*C P\*\*\*\*o, tutti nella loro qualità di proprietari di una serie di immobili, facenti parte di uno stabile ubicato in J\*\*\*\*n delle Murge (BA), alla via Peucetia n. 20 , con atto di citazione del 19 dicembre 2011, evocavano in giudizio, innanzi all'allora Sezione Distaccata di C\*\*\*\*O delle Fonti del Tribunale di Bari, i signori B\*\*\*\*O L\*\*\*\*U ed i di lui figli B\*\*\*\*O G\*\*\*\*o, B\*\*\*\*O C\*\*\*\*I e B\*\*\*\*O L\*\*\*\*o, tutti nella loro qualità di eredi della signora GIUSTI NO C\*\*\*\*i, che a suo tempo aveva appaltato la costruzione dell'edificio in parola, unitamente al signor E\*\*\*\*o H\*\*\*\*J, che a suo tempo lo aveva realizzato, al fine di ottenere il risarcimento dei danni ai loro immobili ex art. 1669 c.c. quantificate dal CTU in sede di ATP nell'importo di 23.201,09 oltre iva .

In vista dell'udienza di prima comparizione e del 3 maggio 2012, si costituivano regolarmente in giudizio i signori B\*\*\*\*O L\*\*\*\*U ed i di lui figli B\*\*\*\*O G\*\*\*\*o, B\*\*\*\*O C\*\*\*\*I e B\*\*\*\*O L\*\*\*\*o con comparsa di costituzione e risposta del 10 aprile 2012, in seno alla quale sollevavano pregiudiziale eccezione di decadenza e/o di prescrizione oltre all'eccezione di nullità della domanda per assoluta incertezza del petitum, nonché, nel merito contestavano ogni avversa pretesa, spiegando, infine, domanda riconvenzionale trasversale, al fine di essere garantiti, sollevati e manlevati dal signor E\*\*\*\*o H\*\*\*\*J con riferimento ad ogni e qualsivoglia responsabilità fosse loro derivata dalle domande attoree .

Sempre in vista dell'udienza di prima comparizione del 3 maggio 2012, si costituiva altresì in giudizio il signor E\*\*\*\*o H\*\*\*\*J, sollevando preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva, all'uopo ossequando che il contratto di appalto per cui

3

è causa, datato 22/05/2002, era stato sottoscritto dalla committente Giustino C\*\*\*\*i e dall'appaltatore F\*\*\*\*o E\*\*\*\*o di E\*\*\*\*o V\*\*\*\*o.

Stante detta eccezione l'allora G.I. disponeva la chiamata in causa per integrazione del contraddittorio nei confronti del Sig. E\*\*\*\*o V\*\*\*\*o .

Il signor E\*\*\*\*o V\*\*\*\*o si costituiva in giudizio anch'egli eccependo, alla pari del padre, signor E\*\*\*\*o H\*\*\*\*J, il proprio difetto di legittimazione passiva, anch'egli deducendo di essere assolutamente estraneo ai fatti di causa a mò di rimbalzo di responsabilità

All'udienza del 21 febbraio 2018, i signori B\*\*\*\*O G\*\*\*\*o, B\*\*\*\*O C\*\*\*\*I e B\*\*\*\*O L\*\*\*\*o, già costituiti in giudizio per la defunta madre Giustino C\*\*\*\*i,

depositavano comparsa di costituzione per la prosecuzione del processo del 29 gennaio 2018 a seguito scomparsa di L\*\*\*\*U B\*\*\*\*O .  
Espletati gli interrogatori formali, la causa veniva rinviata all'udienza del 20 luglio 2018 per il prosieguo degli stessi, nonché poi al 19 ottobre 2018.  
A scioglimento della riserva di cui a quest'ultima udienza, con ordinanza del 23 ottobre 2018, la causa veniva ritenuta matura per la decisione mercé le preliminari eccezioni sollevate dai convenuti e la causa veniva rinviata all'udienza del 04/09/2019 per la precisazione delle conclusioni .  
Successivamente la causa veniva avviata alla fase decisoria ex art. 281 -sexies cpc con deposito di memorie difensive . All'udienza del 18.12.2020 la causa veniva discussa oralmente e all'esito riservata in decisione senza termini.  
Preliminare ed assorbente appaiono le eccezioni di decadenza e di prescrizione.  
Come noto gli attori hanno esercitato la parte colare azione ex art. 1669 c.c. . Detta disposizione individua tre termini, perché possa scattare il meccanismo di tutela dallo stesso previsto; uno, decennale, attinente al rapporto sostanziale con il costruttore; un secondo, di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un

4

anno dalla scoperta del vizio o del difetto; un terzo, di prescrizione, per l'esercizio dell'azione, di un anno dalla denuncia.  
Orbene, al di là della indiscussa circostanza che la denuncia al venditore/appaltatore sia stata inviata dall'amministratore di condominio e non dai singoli proprietari (sicché manca un'adeguata interruzione di termini decadenziali rispetto ai danni all'interno delle singole proprietà) ed a prescindere dal riconoscimento dei vizi, è certo che a seguito di uno scambio epistolare nel 2006 l'impresa di costruzione ebbe ad eseguire dei lavori rispetto ai quali parte attrice (sempre a mezzo dell'amministratore di condominio) , a tacere della circostanza che ebbe a contestare l'esistenza di presunti vizi afferenti alle sole parti comuni dello stabile e non anche alle loro rispettive unità immobiliari degli attori , denunciava la persistenza di vizi con lettera del 24.04.2009 mentre la prima azione giudiziaria risulta essere stata intrapresa soltanto il 29.06.2010 e comunque sempre e solo nei confronti della signora C\*\*\*\*i Giustino .  
Ne consegue che risulta decorso il termine di prescrizione annuale per l'esercizio dell'azione in sede di ATP per i vizi per cui è causa ove si consideri vieppiù è stato introdotto a novembre 2010 mentre la notifica ai convenuti il mese successivo.  
E tutto ciò a prescindere dal fatto che Giustino C\*\*\*\*i non riconosceva vizio alcuno mentre solo la Ditta E\*\*\*\*o H\*\*\*\*J confermava la propria disponibilità ad eseguire le opere necessarie ad eliminare i vizi evidenziati e che le sopraddette missive indirizzate nei confronti della sono state promanate dal Condominio e non già dagli attori, afferendo piuttosto a presunti vizi delle sole parti comuni dello stabile.  
Va infine evidenziato che in tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili, al termine decadenziale previsto dall'art. 1669 cod. civ. in relazione alla denuncia, la quale si pone come necessario presupposto per poter agire per il risarcimento del danno, non è applicabile il principio della estensione agli altri condebitori, prevista dall'art. 1310, comma 1, cod. civ., dell'effetto di un atto

interruttivo del decorso del termine di prescrizione compiuto nei confronti di uno di essi, avuto riguardo alla ontologica differenza tra i due istituti della decadenza e della prescrizione, che vieta, a norma dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale,

5

l'applicazione alla decadenza, in via di interpretazione estensiva, di una norma che disciplina la prescrizione (Cass. Civ., Sez. II, 19 giugno 2000, n. 8288).

Ne consegue che essendo maturata decadenza nei confronti dell'impresa di costruzione e di prescrizione nei confronti della società venditrice, la domanda va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo e vanno compensate unicamente nei confronti di E\*\*\*\*o H\*\*\*\*J ed E\*\*\*\*o V\*\*\*\*o stante la reciproca delazione di responsabilità.

PQM

il G.O.P. del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigetta le domande e condanna gli attori a rifondere le spese processuali nei confronti di B\*\*\*\*o G\*\*\*\*o, B\*\*\*\*o C\*\*\*\*I, B\*\*\*\*o L\*\*\*\*o nella complessiva misura di 7.736,00 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge. Compensa le spese tra gli attori e E\*\*\*\*o H\*\*\*\*J ed E\*\*\*\*o V\*\*\*\*o.

Spese di ATP definitivamente a carico degli attori.

Così è deciso in Bari, li 20.01.2022

Il Giudice Onorario

Cosmo Mezzina